



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del 13/03/2020

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RICORSO A MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE (LAVORO AGILE). COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E INDIRIZZI AI DIRIGENTI PER L'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, ASSICURANDO LA CONTINUITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

L'anno **duemilaventi** il giorno **tedici** del mese di **marzo** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Nome	Ruolo	Presente	Assente
AMANTE MARCELLO PASQUALE	Sindaco	Si	
GIACCARI MARIA	Vice Sindaco	Si	
DETTU' CRISTINA	Assessore		Si
MAURO NICOLA	Assessore	Si	
PALUMBO ANTONIO	Assessore		Si
TUNDO LOREDANA	Assessore	Si	

Totale Presenti: <b>4</b>	Totale Assenti: <b>2</b>
---------------------------	--------------------------

Presiede la seduta **Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE**

Partecipa **Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

su relazione del Sindaco e conforme istruttoria del Responsabile della P.O. Affari Generali e Organizzazione,

### **Premesso:**

che l'art. 14 della L. 07.08.2015, n. 124 (rubricato *"Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche"*) prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spaziotemporali di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro agile) che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera;

che il Capo II (art. 18 e ss.) della L. 22.05.2017, n. 81 (*"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*), come modificato e integrato dalla l. 30.12.2018, n. 145, allo scopo di incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove e disciplina il lavoro agile, quale *"modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione viene eseguita, in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva"*;

che, con Direttiva n. 3 del 01.06.2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato gli indirizzi e le linee guida per l'applicazione delle previsioni di cui al sopra citato art. 14 della L. n. 124/2015, fornendo puntuali indicazioni operative per l'attuazione di misure volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti e prevedendo, in particolare, un complesso processo da seguire ai fini dell'attivazione della prestazione lavorativa in modalità agile, articolato in quattro fasi, volte rispettivamente, all'analisi del contesto, alla definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto generale di lavoro agile, all'avvio del progetto e, infine, al monitoraggio e valutazione;

che la Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione e Sottosegretario Delegato alle Pari Opportunità ribadisce il ruolo primario del lavoro agile tra le misure organizzative finalizzate a garantire il benessere organizzativo, l'assenza di qualsiasi discriminazione e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;

### **Preso atto:**

che, in relazione all'attuale emergenza sanitaria dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, il Governo è intervenuto con varie disposizioni che introducono misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti;

che, in particolare, l'art. 18, comma 5, del D.L. 02.03.2020, n. 9 (recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale, n. 53 del 02.03.2020), stabilisce che *«all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole "per la sperimentazione" sono soppresse»*, sicché detta modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente deve ritenersi ormai operativa a regime quale strumento che mira all'incremento della produttività del lavoro, in termini di

miglioramento della *performance* individuale e organizzativa, in considerazione del miglior tasso di conciliazione vita-lavoro;

**Considerato:**

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, rubricato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 62 del 09.03.2020) è stata prevista l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure precauzionali inizialmente previste dall'art. 1 del D.P.C.M. dell'08.03.2020 per la cd. *“zona rossa”*, quali, tra le altre, la raccomandazione *“ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)”* (art.1, lettera e);

che, in particolare, il surrichiamato art. 2, comma 1, lett. r) del D.P.C.M. dell'08.03.2020 dispone che *“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”*;

**Rilevato** che, l'evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi positivi al Covid-19 sul territorio regionale e provinciale impongono, in linea con i provvedimenti governativi emanati, l'adozione immediata, anche in sede locale, di ogni misura precauzionale di contenimento della diffusione epidemiologica in atto e di riduzione delle possibilità di contagio, al fine di minimizzare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, al contempo, assicurando il regolare svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici comunali;

**Richiamato:**

che, con deliberazione del 14.12.2017, n. 149, la Giunta Comunale ha approvato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006, nel quale sono declinati gli obiettivi da raggiungere, le finalità e le azioni attraverso le quali conseguire i risultati attesi per la realizzazione degli obiettivi programmatici in materia di pari opportunità nel triennio di riferimento, espressamente indicando l'impegno ad agevolare e favorire l'accesso al lavoro in modalità *smart working*;

che l'adozione di misure organizzative volte, a regime, all'attuazione del *“Lavoro agile”*, inteso quale di modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, costituisce specifico obiettivo strategico ed operativo dell'amministrazione e trova declinazione negli atti di programmazione 2019/2021;

**Visti, a tal fine:**

la direttiva del 25.02.2020, n. 1, con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha:

- evidenziato l'importanza del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, prevedendo che, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;

- nel contempo, invitato gli enti a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso;

l'art. 1, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.03.2020 (rubricato "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*") (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 64 dell'11.03.2020), il quale dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. dell'08.03.2020, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui alle disposizioni del Capo II della L. n. 81/2017 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12.03.2020, n. 2 (recante "*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*"), con la quale sono state forniti nuovi indirizzi operativi alle PP.AA., al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'uopo prevedendo che: "*Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna.*

*Le amministrazioni, considerato che ... la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.*

*Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.*

*Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale...*

*In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020";*

**Considerato** che, tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e dei poteri datoriali, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, il Ministero competente individua:

- l'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
- il ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e *call conference*);
- il ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
- l'attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività, anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance;

**Ritenuto** urgente e improcrastinabile, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le necessarie misure organizzative tese, da un lato, a tutelare la salute dei dipendenti e, dall'altro, a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità, in via transitoria - a fronte dell'attuale situazione emergenziale, e *nelle more* della completa regolamentazione a regime dello *smart working* - di dare indirizzo ai Dirigenti dell'Ente affinché intraprendano ogni iniziativa più opportuna per la gestione del personale a ciascuno assegnato, con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti comunali negli uffici ed evitare il loro spostamento, mediante l'attivazione di modalità semplificate e temporanee di accesso al "lavoro agile" (con assegnazione di progetti di lavoro e piani di attività), ovvero mediante la rotazione delle unità o la promozione della fruizione dei giorni di congedo ordinario e/o di permessi retribuiti per il personale adibito ad attività incompatibili con detto strumento organizzativo, in esecuzione delle indicazioni ministeriali;

**Ritenuto**, nel contempo, necessario, a tal fine, individuare le attività indifferibili che devono essere obbligatoriamente rese in presenza, tenuto conto dell'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza;

**Ravvisata**, in ogni caso, l'opportunità di costituire il gruppo di lavoro incaricato di avviare il processo finalizzato alla definizione di tutti gli strumenti organizzativi, informatici, gestionali, contrattuali, nonché di monitoraggio e controllo, necessari all'elaborazione ed attuazione, a regime, di progetti di lavoro agile, nelle persone del Segretario Generale e dei dirigenti dell'Ente;

**Sentiti** il Segretario Generale ed i Dirigenti dell'ente, in relazione alle attività dei servizi di competenza di ciascuno;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

**Dato atto** che il presente provvedimento non necessita dell'acquisizione del parere favorevole di regolarità contabile, non comportando, allo stato, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Con voti unanimi favorevoli**, espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. per le motivazioni in premessa esplicitate, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, ed al fine di fronteggiare la situazione epidemiologica emergenziale in atto, di dare indirizzo ai Dirigenti dell'Ente di attivare modalità semplificate e temporanee di accesso al "Lavoro agile" con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti comunali negli uffici ed evitare il loro spostamento verso e dal posto di lavoro, garantendo nel contempo, ove possibile, lo svolgimento in via ordinaria della prestazione lavorativa attraverso tale strumento sino al 25/03/2020, ovvero sino al più lungo termine stabilito dai provvedimenti dei competenti organi statali;
2. per l'effetto, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del DPCM 11/03/2020, di autorizzare i dirigenti ad attivare in via ordinaria il "Lavoro agile", ove possibile in ragione delle mansioni ed attività affidate ai dipendenti assegnati e della disponibilità da parte di questi ultimi di idonee dotazioni informatiche e telematiche, nel rispetto delle prescrizioni minime di legge e della disciplina di cui all'allegato A) al presente atto, che espressamente si approva; fatte salve le attività indifferibili da rendere necessariamente in presenza di cui al successivo punto 3.;
3. resta fermo che, in mancanza dei presupposti per l'accesso al lavoro agile, sarà promossa la fruizione dei giorni di congedo ordinario e/o di permessi retribuiti per il personale adibito ad attività incompatibili con tale strumento organizzativo, ovvero sarà assicurata la rotazione del personale in sede, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM dell'8/03/2020 e dalla Direttiva n. 2/2020 della Funzione Pubblica;
4. di individuare i seguenti servizi essenziali ed attività indifferibili da rendere in presenza, ove possibile garantendo l'alternanza del personale in sede:
  - servizi di stato civile ed anagrafe, limitatamente alle dichiarazioni di nascita e di morte ed al rilascio della carta identità, solo se scaduta o smarrita e se la persona è priva di altro documento di riconoscimento;
  - servizi di Polizia Locale;
  - servizi di Protezione Civile;
  - servizi di supporto al Sindaco per le funzioni di Ufficiale di Governo e quale Autorità Sanitaria Locale, nonché agli Organi di Governo;
  - servizi di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitatamente a funzioni fondamentali con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa (Segreteria, Personale, Ragioneria, Economato e Provveditorato);
  - Pronto intervento manutentivo, limitatamente agli interventi urgenti ed indifferibili, volti ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e privata e/o l'eventuale degrado del patrimonio e delle infrastrutture comunali;
  - Servizi di edilizia pubblica e privata, limitatamente ai procedimenti relativi alle richieste di permessi di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/2001;
  - Servizi di igiene urbana;
  - Servizi ambientali, limitatamente ai procedimenti relativi alle urgenti bonifiche di siti inquinati, per come ritenute tali dal competente Responsabile di Servizio, previa condivisione della relativa decisione con il Dirigente della Direzione;
  - Servizi Sociali;

- Servizi Cimiteriali, limitatamente agli adempimenti di competenza comunale attualmente posti in capo al Servizio Patrimonio, per l'evasione delle autorizzazioni alla sepoltura e procedure connesse;
  - Servizio Protocollo e Messaggi Comunali, limitatamente alla notifica ed al ritiro di atti urgenti ed indifferibili;
5. per l'effetto, di costituire il gruppo di lavoro incaricato di procedere all'analisi di contesto ed alla definizione di tutti gli strumenti organizzativi, informatici, gestionali, contrattuali, nonché di monitoraggio e controllo, necessari all'elaborazione ed attuazione, a regime, di progetti di lavoro agile, nelle persone del Segretario Generale e dei dirigenti dell'Ente;
  6. di demandare al Servizio Risorse Umane e Organizzazione la definizione di ogni atto e/o provvedimento finalizzato all'esecuzione di quanto deliberato con il presente atto;
  7. di comunicare la presente deliberazione ai Dirigenti dell'Ente ed al Comandante di P.M.

Successivamente

#### **LA GIUNTA**

con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi.



# CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



**Direzione Affari Generali e Avvocatura  
Servizio Risorse Umane e Organizzazione**

**OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER IL RICORSO A MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE (LAVORO AGILE). COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E INDIRIZZI AI DIRIGENTI PER L'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, ASSICURANDO LA CONTINUITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

## Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero **22** del **13/03/2020**, **Direzione Affari Generali e Avvocatura Servizio Risorse Umane e Organizzazione**, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione.

Galatina, **13/03/2020**

Il Responsabile del Servizio  
f.to **Avv. Elvira Anna Pasanisi**



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale  
(Dott. Fabio Bolognino)**

**Il Sindaco  
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)**

### ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- **Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)**

Galatina, lì

**Il Segretario Generale  
(Dott. Fabio Bolognino)**

